

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, CONSILIARI E GIUNTALI, DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute, consiliari e giuntali, della Commissione Straordinaria del Comune, nominata, ai sensi dell'art. 143 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con Decreto prefettizio n. 62844 del 24 maggio 2023, nelle more del perfezionamento procedurale del provvedimento di scioglimento del Comune, ed insediatasi presso l'Ente giusta verbale prot. 9025/2023 del 25.05.2023.

Art. 2 Principi e definizioni

1. Il presente atto è ispirato ai principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a quelli in materia di semplificazione e tracciabilità dei lavori svolti dagli organi collegiali dell'Ente, consiliari e giuntali, di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
2. Sono definite "sedute in modalità telematica" o "a distanza" le riunioni del Consiglio comunale o della Giunta comunale, queste ultime nei limiti di cui all'art. 13 del presente atto, che si svolgono con la seguente modalità: uno o più componenti, partecipino, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti idonei ad assicurare il collegamento in videoconferenza o audioconferenza, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al successivo articolo.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La partecipazione "a distanza" alle riunioni di cui all'oggetto, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in video/audioconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità;
 - d) la possibilità della visione e della condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti indiscussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli componenti la Commissione Straordinaria;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute dell'organo convocato;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate.
2. Il canale di collegamento in uso deve sempre garantire che il Segretario comunale possa avere la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente della Commissione Straordinaria concorda con gli altri componenti, senza alcuna formalità, le sedute svolte sia coi poteri del Consiglio comunale che della Giunta comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale, che si preoccupa di inviare in discussione l'ordine del giorno della seduta, secondo le indicazioni date dallo stesso Presidente.
2. La partecipazione alla seduta in video/audioconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Commissione Straordinaria, del Segretario Comunale e/o dei funzionari competenti per materie oggetto di trattazione nonché dei soggetti sovraordinati di cui all'art. 145 del TUEL, qualora invitati.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. I componenti dell'organo istituzionale che partecipano in video/audioconferenza, devono assicurare che il loro impegno sia dedicato, in via esclusiva, alla seduta, potendosi comunque

collegare da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

2. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio o della Giunta, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio mezzo di accesso al sistema di video/audioconferenza.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video o audio, l'identità degli intervenuti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e/o microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in video/audioconferenza della Commissione Straordinaria con i poteri o del Consiglio comunale o della Giunta comunale si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente almeno un funzionario dell'Ente, che curi la gestione amministrativa della seduta e la formazione informatica degli atti a mezzo del software gestionale in uso e, qualora possibile, del Segretario comunale. In caso di impossibilità del Segretario comunale ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza, dovendo comunque garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

2. I lavori dell'organo collegiale convocato sono presieduti e regolati dal Presidente della Commissione Straordinaria, con l'assistenza del Segretario comunale.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in video/audioconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti, per consentire la effettiva partecipazione del componente provvisoriamente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno, nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, e per i quali si procederà in successiva seduta.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la condivisione con gli altri componenti e l'ottenimento dei pareri necessari ai sensi di legge.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'organo collegiale convocato possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei componenti presenti e di quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 9 Regolazione degli interventi

I componenti della Commissione Straordinaria possono intervenire solo previa ammissione del Presidente, attivando al momento la propria videocamera ed il microfono, e disattivandola quando sono in corso altri interventi.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente la videocamera e il microfono, ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario comunale:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, la validità e regolarità del voto espresso;
 - proclama, conseguentemente, il risultato di ogni votazione.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento audiovideo in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione, dopo avere verificato la validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati, ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta ovvero sia necessaria la presenza di tutti i componenti per la valida prosecuzione della stessa.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, il mezzo di collegamento a distanza prescelto, deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
2. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per garantire le condizioni minime di cui ai superiori punti, la seduta verrà aggiornata per potersi svolgere successivamente in presenza.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in video/audioconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in video/audioconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

2. La registrazione della seduta può sostituire, se espressamente disposto dal Presidente, la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, all'interno del provvedimento; sarà conservata agli atti della Segreteria Comunale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità, per il singolo componente, di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 Sedute della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le convocazioni alle relative sedute possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata, così da garantire comunque la piena speditezza dei lavori e l'informazione dell'interessato sulla data e sugli argomenti da trattare.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta, da effettuarsi soltanto in ipotesi di espressa disposizione del Presidente della Commissione Straordinaria, possono riguardare esclusivamente i componenti della Commissione, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti, come, eventualmente, quelli incaricati ex art.145 TUEL, che partecipino alle sedute e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti della Commissione.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti, ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 Norme finali

Per la particolare natura del presente atto, volto a disciplinare il funzionamento di un organo di gestione straordinaria, quale è la Commissione Straordinaria, lo stesso costituisce atto regolamentare distinto dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio, come tale non suscettibile di applicazione analogica per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto.